

IL NUOVO REGOLAMENTO IN MATERIA DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL 1° FEBBRAIO 2021

PREMESSE

Il presente documento si prefigge l'obiettivo di riepilogare i contenuti salienti del Regolamento UE 2019/1148 e dei principali obblighi a carico dei diversi soggetti della filiera che possono venire in contatto con sostanze identificate come precursori di esplosivi. Il documento si compone di una guida operativa, di alcuni allegati pratici e di un glossario, al fine di consentire una completa visione dell'argomento al lettore.

1- RIFERIMENTI NORMATIVI

Dal 1° febbraio 2021 è operativo il Regolamento 2019/1148, pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il 20 giugno 2019. Tale Regolamento (che abroga il precedente Reg. 98/2013) stabilisce le norme armonizzate circa la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitare la disponibilità di tali sostanze o miscele ai privati, nonché di garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette o furti lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Il Regolamento prevede due distinte categorie di precursori di esplosivi, diversi per obblighi normativi:

- a) nove sostanze¹ soggette a restrizioni che in Italia non possono essere fornite, possedute o utilizzate da persone fisiche e giuridiche;
- b) nove precursori² di esplosivi non soggetti a restrizioni, ma comunque disciplinati.

Tra le novità di maggiore interesse per le imprese si segnala che nell'elenco delle sostanze soggette a restrizioni sono stati inseriti: l'acido solforico (prima soggetto solo a segnalazione) e il nitrato di ammonio. A tal proposito, è opportuno evidenziare altresì che il Regolamento modifica l'allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH), sopprimendo i paragrafi 2 e 3 della voce 58⁽³⁾

Sostanze di maggiore interesse per le imprese:

<i>Allegato</i>	<i>Sostanza</i>	<i>identificativo</i>	<i>eventuale valore limite</i>
Allegato I	Acido nitrico	CAS RN 7697-37-2	3 % p/p (10% ⁽¹⁾ per licenze)

¹ Acido nitrico, Perossido di idrogeno, Acido solforico, Nitrometano, Nitrato d'ammonio, Clorato di potassio, Perclorato di potassio, Clorato di sodio, Perclorato di sodio

² Esamina, Acetone, Nitrato di potassio, Nitrato di sodio, Nitrato di calcio, Calcio ammonio, Magnesio polveri, Nitrato di magnesio esaidrato, Alluminio, polveri

³ L'Allegato XVII del REACH è inteso ad introdurre restrizioni necessarie a tutelare la salute e l'ambiente e non la sicurezza pubblica. Le voci 2 e 3 del paragrafo 58 all'Allegato XVII del REACH sono state soppresse in quanto la restrizione è più propriamente espressa nel Regolamento oggetto del presente documento.

Allegato I	Nitrato di ammonio	CAS RN 6484- 52-2	16 % p/p di azoto rispetto al nitrato di ammonio
Allegato I	Acido solforico	CAS RN 7664-93-9	15% p/p (40 % ⁽¹⁾ per licenze)
Allegato II	Nitrato di potassio	CAS RN 7757-79-1	-
Allegato II	Nitrato di sodio	CAS RN 7631-99-4	-
Allegato II	Nitrato di calcio	CAS RN 10124-37-5	-
Allegato II	Nitrato di magnesio esaidrato	CAS RN 13446-18-9	-
Allegato II	Calcio ammonio	CAS RN 15245-12-2	-

⁽¹⁾ Ove lo Stato Membro abbia istituito un regime di licenze.

2- PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI

Le sostanze contenute in Allegato I, definite “precursori di esplosivi soggetti a restrizioni”:

- non possono essere possedute da privati a meno che:
 - siano presenti in miscele in concentrazioni inferiori e uguali ai valori limite (vedi colonna 2 della tabella dell’Allegato I)
 - tali soggetti privati siano in possesso di apposita Licenza (la Licenza permette l’uso delle sostanze di cui sopra in una concentrazione non superiore ai valori definiti nella tabella citata, vedi Allegato I);
- per nitrato d'ammonio, clorato di potassio, perclorato di potassio e clorato di sodio **non è mai consentita la concessione di Licenze a privati** e pertanto tali sostanze possono essere utilizzate solo da “operatori professionali”.

Va, inoltre, sottolineato che un operatore economico che metta a disposizione di un privato un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, è tenuto alla verifica, per ciascuna transazione, del documento attestante l’identità e della licenza di tale privato e registra la quantità del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sulla licenza (vedi modulo Allegato III).

Gli operatori economici lungo tutta la filiera devono **obbligatoriamente**:

- informare chi acquista o viene in possesso del prodotto che questo è soggetto a restrizioni;
- tale informazione* deve essere obbligatoriamente presente e può essere inserita in: Scheda dati di sicurezza e/o etichetta e/o documenti di accompagnamento e/o catalogo (online e cartaceo); l’operatore economico è libero di scegliere la forma migliore per informare la catena di approvvigionamento, ma è fortemente raccomandato scegliere la modalità che riesca a garantire il tracciamento di avvenuta informativa;
- in caso di nitrato d'ammonio, clorato di potassio, perclorato di potassio e clorato di sodio è d’obbligo verificare per ciascuna transazione che l’acquirente sia un

distributore/utilizzatore professionale (a meno che la verifica in relazione a tale potenziale cliente non sia già stata effettuata nell'arco di un anno prima della data di tale transazione e la transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti), attraverso il [sito web VIES](#) come riportato nelle note a piè pagina del modulo in Allegato IV;

- valutare se l'uso previsto è compatibile con l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, con possibilità di rifiutare la transazione se sussistono ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell'uso previsto o dell'intenzione del potenziale cliente di utilizzare la sostanza per fini legittimi. Tali transazioni o tentativi di transazione devono essere segnalate entro le 24 ore;
- conservare le suddette informazioni per 18 mesi dalla data della transazione e metterle a disposizione delle autorità competenti in caso di ispezione.

*Per informare la catena di approvvigionamento, le Linee Guida della Commissione europea suggeriscono di utilizzare la seguente frase:

L'acquisizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di questo prodotto da parte di privati sono soggetti a restrizioni a norma del regolamento (UE) 2019/1148. Tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente.

Si veda:

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent-authorities_and_national_contact_points_en.pdf

3- PRECURSORI DI ESPLOSIVI DISCIPLINATI NON SOGGETTI A RESTRIZIONI

I precursori di esplosivi che rientrano nella categoria dei “disciplinati” e, di conseguenza, non soggetti a restrizioni sono quelli che rientrano nell'Allegato II.

Per tali precursori sono previste delle forme di informazione semplificate da rendere lungo tutta la filiera. È opportuno sottolineare che sono assoggettati a tale adempimento informativa semplificata altresì i prodotti che contengono sostanze rientranti nell'Allegato I, ma in concentrazioni inferiori ai valori limite, indicati nella colonna 2 della tabella dell'Allegato I.

Anche in tale caso l'obbligo di informativa può essere assolto attraverso l'inserimento di una apposita frase in Scheda dati di sicurezza e/o etichetta e/o documenti di accompagnamento e/o catalogo (online e cartaceo), scegliendo la modalità che garantisca meglio il tracciamento dell'avvenuta informativa.

Per informare la catena di approvvigionamento sui precursori “disciplinati”, le Linee Guida della Commissione europea suggeriscono di utilizzare la seguente frase:

Questo prodotto è disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1148: tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente.

Si veda

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

4- ULTERIORI ADEMPIMENTI

L'operatore economico ha l'obbligo di dimostrare, in caso di ispezione, che la vendita dei precursori di esplosivi disciplinati è stata eseguita da personale aziendale adeguatamente formato e consapevole di quali, tra i prodotti che mette a disposizione, contengono precursori di esplosivi disciplinati e di quali sono gli obblighi dell'azienda nei confronti degli acquirenti. Tra i metodi utili alla dimostrazione le Linee Guida della Commissione europea citano anche la possibilità mettere a disposizione del proprio personale poster illustrativi non visibili al pubblico.

5- ULTERIORI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Vige l'obbligo per gli operatori economici di segnalare transazioni sospette delle sostanze elencate negli Allegati I e II e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente agisca in uno o più dei seguenti modi:

- A. non è in grado di precisare l'uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;
- B. sembra essere estraneo all'uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;
- C. intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso legittimo;
- D. è restio a fornire un documento attestante l'identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;
- E. insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

In merito alla gestione delle segnalazioni, l'art. 9.4 stabilisce che l'operatore economico fornisca, alle Autorità nazionali preposte, l'identità del cliente, qualora possibile, e tutti i dettagli che lo hanno indotto a considerare sospetta la transazione.

In particolare, per l'Italia si segnalano i seguenti indirizzi e-mail:

email: soi@dcpc.interno.it e precursori@dcpc.interno.it

o tramite il sito web:

<https://www.interno.gov.it/it/contatti/dipartimento-pubblica-sicurezza>

Nel caso in cui gli operatori economici ritengano sospetta la transazione possono rifiutarsi di darvi seguito e in tal caso devono segnalare il tentativo di transazione sospetta, entro 24 ore

dalla determinazione del carattere sospetto, indicando l'identità del cliente, se possibile, e tutti i dettagli che li hanno indotti a considerare sospetta la transazione ai medesimi contatti.

Va infine precisato che sia gli utilizzatori professionali, sia i privati sono tenuti a segnalare altresì le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi entro 24 ore dal rilevamento della sparizione/furto. Nel decidere se una sparizione o un furto siano significativi, essi tengono in considerazione se il quantitativo è insolito considerando tutte le circostanze del caso.

6- GLOSSARIO

Di seguito, riportiamo le principali definizioni di interesse

- a. *operatore economico*: qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione sul mercato, offline od online, compreso su mercati online;
- b. *privato*: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per fini non legati all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale di tale persona;
- c. *utilizzatore professionale*: qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti, che abbia la necessità dimostrabile di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legati allo svolgimento della sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale, compresa l'attività agricola, svolta a tempo pieno o parziale e non necessariamente in funzione delle dimensioni della superficie di terra sulla quale è svolta detta attività agricola, purché tali fini non includano la messa a disposizione di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a un'altra persona;
- d. *precursore di esplosivi soggetto a restrizioni*: una sostanza elencata nell'allegato I, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite stabilito nella colonna 2 della tabella dell'allegato I, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui una sostanza elencata nel suddetto allegato è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite
- e. *precursore di esplosivi disciplinato*: una sostanza elencata nell'allegato I o II, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui è presente una sostanza elencata in tali allegati, escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell'allegato I o II è inferiore all'1 % p/p
- f. *transazione sospetta*: qualsiasi transazione riguardante i precursori di esplosivi disciplinati per la quale esistano fondati motivi di sospettare, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, che la sostanza o la miscela interessata sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi.